



Documento firmato da:
LAURA NIGGI
COMUNE DELLA SPEZIA
21/02/2018

Ordinanza Sindacale n. del

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di decoro, tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, disciplina degli orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche nel centro storico Commerciale.

Premesso che l'Amministrazione Comunale è dotata di Piano del Commercio, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 2 marzo 2015 e modificato ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 14 giugno 2016 che, ai sensi dell'art. 26 della L.R.1/2007, individua e perimetra le aree definite del " Centro Storico Commerciale" denominate Centro storico zona A e zona B1 nelle quali vigono alcuni divieti e/o restrizioni (planimetria allegata).

Visto il verificarsi ed il proliferare di fenomeni di c.d. Malamovida a seguito dei quali si sono riscontrati problemi di degrado e rumore a discapito della tranquillità e riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con violazione delle norme che regolano la somministrazione di bevande, soprattutto alcoliche, del Codice penale, delle norme del TULPS e delle prescrizioni ordinarie emesse in via temporanea dall'Autorità Comunale, nonché situazioni di offesa alla sicurezza e al decoro urbano quali diverbi, risse, danneggiamenti, ubriachezza molesta e guida in stato d'ebbrezza.

Considerato che assume particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande che spesso per cause varie finiscono per essere rotti e lasciati sparsi al suolo arrecando pregiudizio alla sicurezza dei passanti ed al decoro cittadino, rendendo oltremodo onerose e difficili le operazioni di pulizia da parte del personale addetto al servizio.

Considerata la particolare disapprovazione sociale verso il preoccupante fenomeno dell'abuso di alcool da parte di minori e al verificarsi di episodi di degrado determinati dall'abbandono di bottiglie.

Preso atto che i comportamenti su indicati, come richiesto anche in ripetuti esposti di cittadini, singoli e associati in comitati di zona, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorrette e violente legate nella maggior parte dei casi all'abuso di sostanze alcoliche.

Visto che il proliferare di esercizi di vicinato del settore alimentare che vendono per asporto bevande alcoliche anche dopo la mezzanotte, in dispregio della vigente normativa Statale, ha costretto la

Visti:

- L'art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000 e smi, così come modificato dall'art.8 , comma 1 lett. a) del decreto legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito in legge con modificazioni;
- L'art. 54 del D.lgs 267/2000 e smi;
- La legge regionale 02 gennaio 2007 n. 1 e smi;
- R.D. n. 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.
- La Legge 30 marzo 2001,n.125
- La Legge N. 160 /2007
- La Legge 8 novembre 2012,n.189

Dato atto che

- il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al sig. Prefetto ex art. 54 comma 4 D.Lgs. 267/2000 e alle Associazioni di categoria dei settori interessati.;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dalla pubblicazione e fino all'approvazione delle modifiche del Piano del Commercio e comunque non oltre sei mesi

- 1) ai titolari o gestori delle attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali del settore alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, agli esercenti di attività artigianali, Circoli privati e pubblici esercizi, è fatto divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del mattino, nelle zone A e B1 del Centro Storico Commerciale. E' ammessa la sola attività di somministrazione, legittimamente autorizzata, delle predette bevande nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- 2) il divieto di nuova apertura, anche per trasferimento, nelle zone A e B1 del Centro Storico Commerciale di esercizi commerciali del settore alimentare, con sistema di vendita a libero servizio;
- 3) il divieto di somministrazione di alimenti e bevande ancorchè ai soli soci, diffusione musicale, organizzazione intrattenimenti, per i circoli di nuova apertura anche per trasferimento nelle zone A e B1 del Centro Storico Commerciale, fatto salvo per i circoli con destinazione ricreativa e giovanile direttamente connessi a luoghi di culto e/o con finalità religiose.

Per le predette finalità i titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi artigianali ricompresi nell'area sopra indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di derogare alle presente ordinanza, in occasione di specifici eventi e manifestazioni autorizzate nell'ambito territoriale di svolgimento delle manifestazioni stesse.

L'inosservanza della presente ordinanza comporta la violazione all'art. 650 C.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Spezia ovvero ,in alternativa, al TAR Liguria rispettivamente entro 30 o 60 gg dalla sua pubblicazione;



Zone commercio

Zona A

Zona B1

Zona B2